



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Autorità nazionale - UAMA
Il Direttore

Prot. n. 0109032275

Roma, 16 ottobre 2018

Oggetto: Integrazione, con interpretazione semplificativa, della Direttiva sulle esportazioni per le attività di assistenza post-contrattuale nelle operazioni individuali verso Paesi NATO (non UE) ed extra-NATO.

Riferimento: Direttiva sulle Esportazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse n.20468 del 19 giugno 2018.

Nota indirizzata a:

Gli Operatori iscritti al Registro Nazionale
delle Imprese del settore dei materiali
d'armamento

e p.c.:

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

A seguito di un ulteriore esame delle procedure autorizzative in atto, come riportate nella Direttiva in riferimento, è emersa l'opportunità di chiarire un tema che, pur rientrando nella normale amministrazione, potrebbe non essere evidente alle società esportatrici di materiale d'armamento.

Con il Decreto legislativo n.105/2012 ed il Decreto interministeriale n.19/2013 è stata data attuazione alla Direttiva UE n.43/2009 che introduce nell'ordinamento nazionale nuovi istituti e meccanismi di autorizzazione nell'ambito dei trasferimenti intracomunitari e verso Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (nello specifico Autorizzazione generale, Autorizzazione globale di trasferimento ed Autorizzazione individuale di trasferimento).

Come noto in ambito Paesi NATO non UE e Paesi extra-NATO l'unico strumento autorizzativo e' l'Autorizzazione individuale.

Ai sensi dell'art.11 della L.185/90 e ss.mm. la richiesta di autorizzazione all'esportazione per movimentare sistemi d'arma, componenti, ecc. deve essere corredata dal contratto che, di norma, prevede anche l'impegno a fornire pezzi di ricambio ed assistenza e la garanzia per eventuali materiali difettosi.

Si verifica spesso la necessità di estendere l'impegno di cui sopra oltre i termini di validità del contratto.

In questo caso, la società interessata (non potendo avere la disponibilità di provvedimenti autorizzativi come l'Autorizzazione generale di trasferimento e l'Autorizzazione globale di trasferimento, in quanto non previsti dalla legge) dovrà procedere a negoziare la conclusione di un nuovo "contratto quadro" per la fornitura di parti di ricambio, la riparazione e l'assistenza. Nello stesso contratto dovranno essere determinati i quantitativi complessivi delle parti di ricambio, delle attrezzature e degli interventi di riparazione con un valore totale definito e non specifico per ogni voce.

Lo stesso strumento autorizzativo ("contratto quadro") potrà essere utilizzato anche per le riparazioni verso i fornitori/riparatori degli stessi materiali.

Il "contratto quadro" dovrà prevedere un ragionevole periodo di validità.

Francesco Azzarello

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Francesco Azzarello